

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SECONDA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati:

Oggetto

FELICE MANNA - Presidente -
MARIO BERTUZZI - Consigliere -
PATRIZIA PAPA - Consigliere rel. -
VINCENZO PICARO - Consigliere -
ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -

EQUA RIPARZIONE

ad. 28/11/2023 - CC

R.G.N. 24152/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24152 – 2022 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato *ope legis*;

- ricorrente -**contro**

GIUSEPPE, in proprio e quale erede di
GIAMPAOLO, GIOVANNI, GUIDO,
COMINELLI FRANCA, BRUNO, ROBERTO,
quali eredi di FRANCESCO e, gli ultimi due, anche quali
eredi di GIAN PAOLO, MARIANGELA, quale
erede di GIAN PAOLO
elettivamente domiciliati

dai quali sono rappresentati e difesi con l'avv.



, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;

- controricorrenti -

avverso il decreto n. cron. 81/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositato il 14/4/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. cronol. 81/2022, la Corte d'appello di Brescia ha accolto parzialmente l'opposizione ex art. 5 ter l. 89/2001 di Giuseppe in proprio e quale erede di Giampaolo Giovanni Guido Franca Cominelli, Bruno Roberto quali eredi di Francesco e, gli ultimi due, anche quali eredi di Gian Paolo Mariangela quale erede di Gian Paolo proposta avverso il decreto monocratico reso in loro favore in data 30/11/2021 dal Consigliere delegato e ha riconosciuto loro un indennizzo di maggior importo per la durata irragionevole di un giudizio presupposto avente ad oggetto una *negatoria servitutis*.

Per quel che ancora qui rileva, la Corte d'appello, statuendo in merito, ha rigettato preliminarmente l'eccezione di improponibilità dell'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia ex terzo comma dell'art. 5 ter l. 89/2001: gli opposenti avevano depositato il ricorso in opposizione in data 29/12/21, il giorno dopo aver notificato il decreto poi opposto, quando ormai si era determinato l'effetto di improponibilità prevista dal terzo comma invocato.

La Corte d'appello ha motivato il rigetto dell'eccezione perché l'opposizione è stata notificata comunque entro trenta giorni dalla



pronuncia del decreto, risultando così «pacifica la volontà di non prestare acquiescenza» (così in decreto).

2. Avverso questo decreto il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; Guido Giovanni Giuseppe Bruno Roberto Franca Cominelli e Mariangela si sono difesi con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., il Ministero ha lamentato la violazione dell'art. 5 comma terzo l. 89/2001 per avere la Corte superato immotivatamente la decadenza dall'opposizione prevista dal terzo comma, conseguente alla scelta di notificare il decreto monocratico, in violazione della specifica norma che disciplina la fattispecie.

1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già precisato, ricostruendo il sistema delineato dall'articolo 55, comma 1, lettera f), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha inserito l'art. 5 ter nella legge n.89/2001, che allorquando il decreto sia stato emesso per una somma inferiore a quella domandata, il ricorrente non può riproporre la domanda, ma è posto davanti ad un'alternativa processuale e, cioè, o la notifica di ricorso e decreto con conseguente acquiescenza alla pronuncia di rigetto parziale della domanda per la parte non accolta, o l'opposizione a norma dell'art. 5-ter, legge n. 89/2001 che gli consente di insistere nella sua originaria pretesa (Cass. Sez. 6 - 2, n. 187 del 05/01/2017).

La previsione del terzo comma costituisce una delle molteplici attuazioni del principio *electa una via, non datur recursus ad alteram*, nel senso che notifica del decreto o notifica dell'opposizione sono predisposti dal legislatore come mezzi che si escludono vicendevolmente e non concorrenti.



Per questo principio, il ricorrente in equa riparazione è tenuto a scegliere preventivamente se proseguire a coltivare la originaria pretesa o prestare acquiescenza al parziale riconoscimento e, una volta effettuata l'opzione, la sua azione è definitivamente consumata.

Come riportato in decreto, Guido Giovanni
Giuseppe Bruno Roberto Franca
Cominelli e Mariangela nelle rispettive qualità hanno effettuato la notifica del ricorso e del decreto pronunciato sulla loro domanda prima di notificare l'opposizione, così producendo l'effetto dell'improponibilità dell'opposizione stessa, come previsto dal terzo comma dell'art. 5; si è altresì determinata proprio l'acquiescenza al decreto negata dalla Corte d'appello.

Il legislatore, infatti, non ha previsto una reversibilità della scelta affidata alla mera volontà del ricorrente in equa riparazione, ma, al contrario, ha stabilito specificamente, tipizzandolo, un effetto immediatamente preclusivo di un rimedio sull'altro (nella specie, dell'opposizione conseguente alla notifica di ricorso e decreto): l'atto qualificato come «revoca della notifica», pertanto, non era idoneo a produrre alcun effetto sull'improponibilità dell'opposizione che si era già verificata, per previsione di legge, in conseguenza della notifica del decreto.

2. Il ricorso è perciò accolto e il decreto impugnato deve essere cassato.

In applicazione del III comma dell'art. 382 cod. proc. civ., l'opposizione proposta da Giuseppe in proprio e quale erede di Giampaolo Giovanni Guido Franca Cominelli, Bruno Roberto quali eredi di Francesco e, gli ultimi due, anche quali eredi di Gian Paolo Mariangela quale erede di Gian Paolo avverso il decreto monocratico reso in loro favore in data 30/11/2021 dal



Consigliere delegato della Corte d'appello di Brescia è dichiarata improponibile e le spese del grado, secondo causalità, sono poste in solido a carico degli opposenti, in favore del Ministero.

Dall'accoglimento del ricorso consegue altresì, per soccombenza, la condanna in solido dei controricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore del Ministero, secondo la liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato n. cronol. 81/2022 della Corte d'appello di Brescia, depositato il 14/4/2022 e condanna i controricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore del Ministero, liquidandole in Euro 3.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Ministero, liquidandole in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 28 novembre 2023.

Il Presidente

Felice Manna

